

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DELLA GIUSTIZIA

13.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI VENERDÌ 21 GIUGNO 1940-XVIII

PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE **BACCI**

INDICE

	Pag.
Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Norme relative alla sospensione dei procedimenti penali e alla esecuzione delle pene. (<i>Modificato dal Senato</i>)	95
Proroga dei termini nei procedimenti civili per motivi dipendenti dallo stato di guerra (<i>Approvato con modificazioni</i>)	96
Sospensione delle esecuzioni sui beni mobili ed immobili appartenenti a militari sotto le armi o a personale al seguito delle Forze armate	98
Costituzione degli Uffici giudiziari durante lo stato di guerra (<i>Approvato con modificazioni</i>)	98

La riunione comincia alle 17.

(*Interviene alla riunione il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia, Putzolu.*)

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali: Candiani, Farinacci, Foraboschi, Livoti, Macarini Carmignani, Mariani, Picone, Terzi.

Constata che la Commissione è in numero legale.

SALERNO, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione del disegno di legge: Norme relative alla sospensione dei procedimenti penali e alla esecuzione delle pene. (889-B).

PRESIDENTE, *Relatore*, ricorda che questo disegno di legge fu approvato dalla Commissione nella riunione dell'11 giugno, nello stesso testo della legge del 1915, mentre per parecchi articoli era stata manifestata l'opportunità di adattarli al clima attuale, soprattutto per il loro contenuto etico.

Il Presidente della Camera e Ministro Guardasigilli, di ciò informato, ha riconosciuto la fondatezza delle osservazioni e, nel presentare il disegno di legge al Senato, ritenne opportuno di sostituire il testo originario con un altro più rispondente ai criteri indicati dalla Commissione.

Aggiunge che il complesso dei provvedimenti rimane inalterato nella sua sostanza. Gli articoli da 26, quanti erano nel precedente testo, sono ridotti a 15. L'articolo 14 del nuovo testo prevede la possibilità che il Ministro Guardasigilli di concerto con quelli della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'Africa italiana e delle finanze, possa emanare ulteriori norme di attuazione, di coordinamento e di integrazione alla legge.

Dà quindi lettura della relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge presentato al Senato, associandosi pienamente ai concetti altamente etici che hanno ispirato il provvedimento.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Fa poi presente che il disegno di legge è stato già esaminato molto attentamente dalla Commissione legislativa degli affari interni e della giustizia del Senato, che lo ha approvato per acclamazione. Sono state apportate lievi modifiche formali all'articolo 7, ultimo capoverso; e nell'ultimo comma dell'articolo 13, si è tornati al limite di 40 anni invece che di 55, più che per ragioni di diritto sostanziale, per motivi di ordine militare.

Ricorda, infine, che il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia ha dichiarato al Senato che l'applicazione delle disposizioni di favore previste dal disegno di legge è rimessa al giudizio discrezionale del magistrato, il quale valuta di volta in volta se ricorrano quelle tali circostanze perchè si possano applicare nei confronti di coloro che si sono resi colpevoli.

Conclude invitando la Commissione a voler tenere presenti il contenuto e le finalità etiche del provvedimento, che tende a mettere in valore le qualità morali di individui i quali vogliono redimersi con la guerra compiendo il loro dovere; e propone che, come è avvenuto al Senato, il disegno di legge sia approvato per acclamazione.

MADIA chiede che cosa si debba intendere per svolgimento regolare dell'istruzione o del giudizio, che possa essere impedito durante l'applicazione della legge di guerra o nel corso di ostilità.

PRESIDENTE, *Relatore*, osserva che l'applicazione dell'articolo 2 è rimessa all'apprezzamento del giudice, il quale vedrà caso per caso se sia opportuno sospendere il procedimento penale a motivo della mancanza di testimoni o del consulente tecnico o di altre persone il cui concorso sia necessario al completamento dell'istruttoria o alla decisione del merito, e che per ragioni di ordine militare non possano essere sentite.

MADIA prospetta il caso di un imputato che si trovi in colonia e non possa comparire in giudizio per l'impossibilità di fare tempestivo ritorno in Patria.

PRESIDENTE, *Relatore*, ritiene che finchè l'impedimento a tornare in Patria derivi dalla situazione di guerra, l'imputato possa ottenere la sospensione del procedimento penale.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, chiarisce che l'impossibilità deve derivare dallo stato di guerra; nell'ipotesi prospettata dal camerata Madia, l'imputato si troverebbe in condizione di impossibilità a comparire in giudizio per causa della guerra, e pertanto il giudice, ove ritenesse

indispensabile la sua presenza, dovrebbe ordinare la sospensione del procedimento.

PRESIDENTE pone a partito gli articoli. (*Vivissimi applausi*).

Dichiara approvato per acclamazione il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Proroga dei termini nei procedimenti civili per motivi dipendenti dallo Stato di guerra. (928)

PRESIDENTE, *Relatore*, nota che il disegno di legge in esame presenta un certo parallelismo con quello testè approvato dalla Commissione, pur differendone per il minor contenuto etico. Esso dispone l'interruzione del decorso dei termini nei procedimenti civili quando, per motivi dipendenti dallo stato di guerra, le parti, o una di esse, vengano a trovarsi nell'impossibilità di ulteriormente provvedere alla legale tutela dei propri interessi.

FODALE ricorda che nel periodo 1915-1918 della precedente grande guerra, la materia della sospensione dei termini nei giudizi civili fu disciplinata con il Regio decreto 23 maggio 1915, n. 718, nel cui articolo primo si stabiliva che il corso delle prescrizioni e quello dei termini perentori, tanto legali quanto convenzionali, portanti decadenza da una azione, eccezione o diritto qualsiasi, che fossero per scadere dal giorno della dichiarazione di guerra fino a quello in cui la guerra fosse finita e pubblicata la pace, contro i militari in attività di servizio, gli impiegati presso l'esercito e l'armata navale o contro qualunque altra persona, che si trovasse per ragione di servizio al seguito dell'esercito o dell'armata navale, rimanevano sospesi fino a tutto il sessantesimo giorno successivo a quello in cui la pace fosse pubblicata. Si aggiungeva che i termini rimasti sospesi avrebbero ripreso il loro corso contro i militari o le persone anzidette, per i quali fosse cessato, durante la guerra, il servizio militare per congedo o per altra causa; ma il loro compimento non avrebbe avuto luogo prima del sessantesimo giorno successivo alla cessazione del servizio medesimo.

PUTZOLU, *Sottosegretario per la grazia e giustizia*, osserva che fu allora con unico provvedimento sospeso il decorso dei termini tanto processuali quanto di diritto sostanziale.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

FODALE osserva che appunto questo desidera egli rilevare, cioè che il disegno di legge in esame si riferisce soltanto ai termini del diritto processuale.

Aggiunge che, mentre in virtù del Regio decreto del 1915 la sospensione del decorso dei termini operavasi di diritto, essa avrà invece luogo, secondo il disegno di legge in esame, soltanto per effetto di un provvedimento del giudice adottato su domanda della parte, o del suo procuratore, o di un suo mandatario speciale.

Ritiene che l'opportunità della sospensione sussista non solo per i termini processuali, ma anche per quelli del diritto sostanziale, e cioè, adoperando la dizione del decreto del 1915, per tutti i termini perentori, tanto legali quanto convenzionali, portanti decadenza da un'azione, eccezione o diritto qualsiasi.

Ritiene pure che dovrebbe essere precisato, una volta fatta la distinzione tra termini processuali e termini del diritto sostanziale, che la sospensione del decorso di questi ultimi dovrà operarsi soltanto a favore di coloro che effettivamente si trovano sotto le armi o comunque al seguito delle Forze Armate, perchè non è giusto che da essa tragga profitto chi non si trovi in queste condizioni. Si ha quindi una situazione diversa a seconda che si tratti di termini processuali o di termini di prescrizione di diritti sostanziali.

Presenta il seguente emendamento all'articolo 1:

« Per motivi dipendenti dallo stato di guerra può essere concessa una proroga dei termini perentori, tanto legali, quanto convenzionali portanti decadenza da un'azione, eccezione o diritto qualsiasi che fossero per scadere dal giorno della dichiarazione di guerra fino a quello in cui la guerra sarà finita e pubblicata la pace ».

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, dichiara che la sospensione dei termini di diritto sostanziale farà oggetto di separato provvedimento che è in corso di preparazione. Osserva inoltre che l'articolo 1 del disegno di legge in esame contempla la possibilità della proroga per qualsiasi termine processuale.

PRESIDENTE osserva che la possibilità di concessione di proroga per qualsiasi termine processuale include sia i termini perentori che non perentori e che col riferimento all'articolo 47 del Codice di procedura civile s'intende affermare che la domanda deve essere proposta prima che il termine sia scaduto.

MADIA ritiene che per evitare eventuali abusi convenga precisare maggiormente la portata dell'articolo 1, propone quindi il seguente emendamento:

« Quando per motivi dipendenti dallo stato di guerra non sia possibile o sia reso particolarmente difficile lo svolgimento del processo civile, può essere concessa una proroga per qualsiasi termine processuale, osservando per il resto la disposizione dell'articolo 47 del Codice di procedura civile ».

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, osserva che la formulazione proposta dal camerata Madia darebbe luogo a grandi difficoltà e a contestazioni.

FODALE ritira il suo emendamento.

(L'emendamento Madia non è approvato — Si approva l'articolo 1).

PRESIDENTE all'articolo 2, mantenendo la sostanza, propone per ragioni formali, la seguente dizione:

« La domanda per la concessione della proroga può essere fatta dalla parte o dal suo procuratore o da un mandatario speciale, ed è presentata al giudice singolo o al capo del collegio davanti al quale si svolge o debba aver luogo il giudizio. Essa deve contenere l'esposizione dei motivi che rendono necessaria la proroga.

« Il magistrato provvede con decreto non soggetto ad alcun gravame. Il decreto può essere scritto in calce alla domanda ».

(Si approva l'articolo 2 emendato).

FODALE all'articolo 3, propone di sopprimere nel secondo comma la parola « tuttavia » e di sostituire alla parola « decorramento » l'altra « decorso ».

Propone pure di sopprimere l'ultimo comma dell'articolo lasciando che la notificazione avvenga sempre mediante la garanzia della consegna a mezzo dell'ufficiale giudiziario.

PRESIDENTE osserva che durante lo stato di guerra le difficoltà di servirsi dell'ufficiale giudiziario, per la notifica, anzichè delle lettere raccomandate, sono molto maggiori, e che, in istato di emergenza, la lettera raccomandata è ancora la forma che dà la maggiore sicurezza possibile.

FODALE propone, allora, che l'ultimo comma sia almeno così modificato: « La notificazione può aver luogo anche mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ».

PUTZOLU *Segretario di Stato per la grazia e giustizia* accetta questa proposta e le altre due precedenti concernenti la soppres-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

sione della parola « tuttavia » e la sostituzione della parola « decorso ».

(Si approva l'articolo 3 così emendato — Si approva anche l'articolo 4).

PRESIDENTE dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Sospensione delle esecuzioni sui beni mobili e immobili appartenenti a militari sotto le armi o a persone al seguito delle forze armate. (929)

PRESIDENTE, *Relatore*, fa presente che il provvedimento in esame si ispira al criterio di non pregiudicare gli interessi di coloro che prestano servizio militare in un momento così delicato, e si trovano quindi nella impossibilità di occuparsi della tutela degli interessi medesimi che potrebbero essere irrimediabilmente danneggiati in sede di esecuzione, ove non intervenisse un provvedimento eccezionale.

FODALE, chiede al Sottosegretario per la grazia e giustizia se l'articolo primo, che dispone circa la sospensione della vendita, si riferisca a tutti i provvedimenti esecutivi che abbiano per oggetto la vendita di beni pignorati.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, dichiara che, ove ricorrano gli estremi previsti dalla legge, ogni procedimento esecutivo che comporta vendita di beni mobili pignorati può essere sospeso.

BACCARI osserva che, in base allo spirito informatore di questo disegno di legge che è di dare la tranquillità al richiamato alle armi, debbano essere ammessi al beneficio della sospensione della vendita anche i beni mobili pignorati della moglie e dei figli.

MADIA ritiene che si debba tener conto soltanto di quelli dei figli minorenni.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, dichiara che, pur apprezzando le ragioni delle proposte avanzate dei camerati Baccari e Madia, non può aderirvi. Le disposizioni di carattere eccezionale che si emanano per il tempo di guerra, debbono contemperare tutte le esigenze evitando che si raggiungano risultati opposti a quelli che si vogliono effettivamente.

BACCARI insiste nella sua proposta e propone che il primo comma dell'articolo 1 del disegno di legge venga così modificato:

« Per tutta la durata della guerra può essere chiesta dai debitori, sia per i beni propri che per quelli della propria moglie, con lui convivente, e dei propri figli minorenni, o dai terzi possessori, che si trovano sotto le armi, ovvero si trovano, per ragioni

di servizio, al seguito delle forze armate, la sospensione della vendita dei beni mobili pignorati, di cui agli articoli 623 e seguenti del Codice di procedura civile, nonché del procedimento per l'incanto dei beni immobili, di cui agli articoli 662 e seguenti dello stesso Codice ».

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, dichiara di non potere consentire a quest'emendamento. Ricorda che il nostro ordinamento giuridico lascia alla moglie piena disponibilità dei suoi beni senza restrizione alcuna, dacché è stato abolito l'istituto dell'autorizzazione maritale. Può quindi essa provvedere alla tutela dei suoi beni anche in assenza del marito. Inoltre, per disposizione del Codice civile la madre in caso di lontananza del padre o di altro impedimento che lo metta nell'impossibilità di esercitare la patria potestà, esercita essa la patria potestà, ed è quindi sempre in grado di tutelare gli interessi dei figli.

(L'emendamento Baccari non è approvato — Si approva l'articolo 1 nel testo ministeriale — Si approvano pure gli articoli da 2 a 6).

PRESIDENTE dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Costituzione degli uffici giudiziari durante lo stato di guerra. (930)

PRESIDENTE, *Relatore*, osserva che questo disegno di legge va posto in relazione con i provvedimenti di ordine generale per la mobilitazione civile, ed ha il fine di mantenere la continuità del funzionamento degli uffici giudiziari in rapporto alle esigenze di carattere militare.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*, rileva che non è ammissibile che chi ha prestato ufficio di difensore o di procuratore speciale, possa essere giudice nella controversia. Il curatore, il testimone, il perito o il consulente tecnico, tutte persone interessate al procedimento, non possono parimente esercitare le funzioni di giudice. Queste incompatibilità vanno pertanto mantenute.

Propone, quindi, che all'articolo 1 del disegno di legge sia sostituito il seguente:

« Durante lo stato di guerra e sino a 30 giorni dopo la conclusione della pace, non si applicano le incompatibilità previste per i giudici dall'articolo 61 del Codice di procedura penale.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

« Rimane tuttavia fermo, per il giudice che è concorso a pronunciare sentenze in un procedimento, il divieto di partecipazione al giudizio negli ulteriori gradi dello stesso procedimento, nonchè quello di esercitare l'ufficio di giudice per chi nello stesso procedimento ha esercitato l'ufficio di difensore, di procuratore speciale o di curatore di una parte, ovvero di testimone, perito o consulente tecnico o ha presentato rapporto, denuncia, querela o istanza ».

(Si approva l'articolo 1 nel nuovo testo formulato dal Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia — Si approvano gli altri articoli).

PRESIDENTE dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Saluto ai Consiglieri Nazionali alle armi.

PRESIDENTE ritiene di interpretare il sentimento della Commissione rivolgendo un saluto ai camerati che stanno compiendo il loro dovere nei reparti mobilitati delle Forze Armate, e formulando altresì il vivo augurio che gli altri Consiglieri della Commissione finora non richiamati possano raggiungerli al più presto.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, si associa di tutto cuore, e si augura di poter essere anch'egli tra coloro che saranno ancora destinati a servire la Patria in guerra.

La riunione termina alle 18,10.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Norme relative alla sospensione dei procedimenti penali e alla esecuzione delle pene. (889-B)

PARTE I.

**NORME RIGUARDANTI
L'ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE
E L'ESECUZIONE PENALE**

ART. 1.

Condono di pene ai condannati che compiono atti di valore.

Per coloro che, posteriormente al commesso reato, hanno compiuto in fatti d'armi o in servizi di guerra atti di valore personale di notevole importanza, il Ministro Guardasigilli, su richiesta delle Autorità militari, propone il condono totale o parziale della pena.

Per i reati militari le proposte di condono sono di competenza dei Ministri militari.

ART. 2.

Sospensione di procedimenti penali.

I procedimenti penali nei quali, durante l'applicazione della legge di guerra o nel corso di ostilità, non sia possibile lo svolgimento regolare dell'istruzione o del giudizio, possono dal giudice, con ordinanza motivata non soggetta ad impugnazione, essere sospesi d'ufficio, o su richiesta del pubblico ministero o delle parti private.

Durante la sospensione resta sospeso anche il corso dei termini stabiliti per la prescrizione del reato e di quelli processuali.

L'ordinanza è revocata quando vengono a cessare le ragioni della sospensione e dopo la revoca il procedimento e i termini predetti riprendono il loro corso,

ART. 3.

Provvedimenti sulla condizione dell'imputato detenuto nei procedimenti sospesi.

Nei procedimenti sospesi a norma dell'articolo precedente, il giudice, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero o delle parti private, può provvedere sulla condizione dell'imputato detenuto, concedendogli la libertà provvisoria a norma degli articoli 277 e 278 del codice di procedura penale, anche nei casi preveduti dall'articolo 253 del codice stesso, purchè non si tratti di reati che la legge punisce con la pena della reclusione superiore nel minimo a dieci anni.

Con l'ordinanza che concede la libertà provvisoria, o con altra successiva, il giudice può sottoporre l'imputato a cauzione o malleveria o alle prescrizioni indicate nell'articolo 282 del codice di procedura penale.

ART. 4.

Divieto di emissione e di esecuzione di mandati e di ordini per gli imputati in servizio alle armi.

Durante l'applicazione della legge di guerra o nel corso di ostilità, non possono emettersi nè eseguirsi mandati o ordini di comparizione, di accompagnamento, di cattura o di arresto contro imputati appartenenti alle Forze armate dello Stato, i quali si trovino in servizio alle armi, e contro le persone che siano, per ragioni di servizio, al seguito delle Forze suindicate, a meno che si tratti di reati, per i quali non è ammesso il beneficio della libertà provvisoria a termini dell'articolo precedente, ovvero che, concorrendo eccezionali motivi, il Ministro, da cui il militare imputato dipende, interpellato, lo consenta o, di propria iniziativa, lo richieda.

Per i cittadini italiani rimpatriati dopo la dichiarazione dello stato di guerra il divieto

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

stabilito nel comma precedente cessa dopo tre mesi dalla conclusione della pace e, se il loro congedamento avviene in epoca successiva, dopo tre mesi dal congedamento medesimo. In ogni caso, anche dopo tale termine, nei confronti di coloro che hanno prestato servizio militare al mandato od ordine di cattura o di arresto è sostituito quello di comparizione.

ART. 5.

Reati preveduti dalla legge penale militare.

Salvo quanto è stabilito dall'articolo 11, le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche per i reati preveduti dalla legge penale militare.

Nei procedimenti per tali reati la libertà provvisoria può essere concessa in conformità delle vigenti disposizioni della legge penale militare anche se non ricorrono le condizioni di carattere soggettivo, a cui la concessione è subordinata.

ART. 6.

Differimento e sospensione dell'esecuzione penale per considerazioni d'indole familiare.

Durante l'applicazione della legge di guerra o nel corso di ostilità, il Ministro di grazia e giustizia può ordinare il differimento o la sospensione dell'esecuzione delle pene pecuniarie e delle pene detentive non superiori, in complesso o nella parte che rimane da espiare, a tre anni, in favore di quei condannati di cui il coniuge, uno o più figli o fratelli od affini dello stesso grado, ovvero uno o più affiliati si trovino sotto le armi, quando dall'esecuzione delle pene suddette possa derivare grave pregiudizio agli interessati.

ART. 7.

Liberazione condizionale.

È concessa la liberazione condizionale, anche se non concorrono i requisiti preveduti dal codice penale, ai condannati che debbono ancora scontare una pena detentiva non superiore ai dieci anni, se, chiamati o richiamati alle armi per mobilitazione o nel corso delle ostilità, sono dichiarati idonei a incondizionato servizio militare ed effettivamente arruolati.

La liberazione condizionale è concessa altresì ai condannati chiamati o richiamati alle armi per mobilitazione o nel corso delle ostilità, dichiarati idonei soltanto ai servizi militari sedentari ed effettivamente arruolati, se la pena detentiva ancora da scontare non sia superiore a due anni e non si tratti di delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

Durante il servizio militare il liberato condizionalmente non è sottoposto a libertà vigilata.

La concessione della liberazione condizionale preveduta in questo articolo e la revoca di essa sono di competenza del Regio Avvocato militare per i condannati dal giudice militare e del giudice di sorveglianza per i condannati dal giudice ordinario.

La liberazione condizionale a favore dei condannati per i delitti preveduti dal titolo primo del libro secondo del codice penale e dalla legge 28 luglio 1939-XVII, n. 1097, contenente disposizioni penali in materia di scambi, di valute e di commercio dell'oro è nelle facoltà del Ministro di grazia e giustizia che è altresì competente a revocarla.

ART. 8.

Sospensione delle misure di sicurezza.

L'esecuzione della libertà vigilata e delle misure di sicurezza detentive, fatta eccezione per il ricovero in manicomio giudiziario o in casa di cura e di custodia, è sospesa per coloro che sono chiamati o richiamati alle armi per mobilitazione o nel corso delle ostilità, se dichiarati idonei a incondizionato servizio militare ed effettivamente arruolati.

Durante la prestazione del servizio militare non si fa luogo al riesame della pericolosità se non a richiesta dell'Autorità militare per disporre la revoca della misura di sicurezza.

Cessata la prestazione del servizio militare viene compiuto il riesame della pericolosità sulle informazioni dell'Autorità militare.

La sospensione dell'esecuzione delle misure di sicurezza detentive, il riesame della pericolosità e la revoca della sospensione sono di competenza del giudice di sorveglianza.

ART. 9.

Differimento dell'esecuzione penale.

Entro i limiti e con le condizioni stabilite dagli articoli 7 e 8 è differita l'esecuzione delle pene detentive e delle misure di sicurezza.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Il differimento deve essere revocato se il condannato o il sottoposto a misure di sicurezza cessa dal servizio militare. In ogni caso il differimento è revocato dopo tre mesi dalla cessazione dell'applicazione della legge di guerra o delle ostilità.

Il differimento e la revoca di esso sono ordinati dal Regio Avvocato militare per i condannati dal giudice militare e dal pubblico ministero o dal pretore competente per l'esecuzione per i condannati dal giudice ordinario.

Il differimento a favore dei condannati per i delitti preveduti dal titolo primo del libro secondo del codice penale e dalla legge 28 luglio 1939-XVII, n. 1097, contenente disposizioni penali in materia di scambi, di valute e di commercio dell'oro è nelle facoltà del Ministro di grazia e giustizia, che è altresì competente a revocarlo.

ART. 10.

Differimento dell'esecuzione ordinato con la pronuncia di condanna dal giudice militare.

Il differimento dell'esecuzione a norma dell'articolo precedente può essere ordinato dal giudice militare durante l'applicazione della legge di guerra o nel corso di ostilità, quando pronuncia condanna contro un militare a pena detentiva non superiore a dieci anni, oppure contro un estraneo alle Forze armate dello Stato, a pena non superiore al doppio dei limiti entro i quali può essere concessa la sospensione condizionale della pena.

Il differimento può essere ordinato se trattasi di condanna per diserzione, anche se la pena detentiva inflitta sia superiore a dieci anni.

Nel pronunciare la condanna il giudice militare può revocare l'ordine di differimento dell'esecuzione di una pena inflitta con una condanna precedente.

PARTE II.

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI
ALCUNE SITUAZIONI PARTICOLARI
DEI MILITARI

ART. 11.

Procedimenti per reati commessi da militari durante l'applicazione della legge di guerra o nel corso di ostilità.

I militari che, durante l'applicazione della legge di guerra o nel corso di ostilità, incorrono

nel reato di diserzione, solo o congiunto al reato di alienazione di effetti militari, sono avviati, dopo l'interrogatorio da parte del magistrato competente, ai rispettivi depositi. Il procedimento a loro carico resta sospeso fino a quando essi prestano servizio in reparti mobilitati.

Non si fa luogo alla sospensione per gli imputati di diserzione con passaggio al nemico, salvo che il giudice istruttore, con ordinanza motivata, su richiesta del pubblico ministero, disponga altrimenti.

I militari che, durante l'applicazione della legge di guerra o nel corso di ostilità, incorrono in reati preveduti dalla legge penale militare diversi da quello di diserzione, o che, all'atto della mobilitazione, si trovano in stato di carcerazione preventiva, restano a disposizione della competente autorità giudiziaria. Se il procedimento penale è definito con sentenza di proscioglimento, essi vengono inviati ai rispettivi depositi; se il procedimento penale è definito con condanna, si osservano le norme di questa legge concernenti il trattamento dei condannati.

ART. 12.

Posizione del condannato degradato o destituito o sospeso dall'impiego.

Il militare condannato alla degradazione o alla destituzione con sentenza, per la quale l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza è stata differita o sospesa a termini degli articoli precedenti, è obbligato alla prestazione del servizio militare per tutto il tempo della sospensione o del differimento. Se trattasi di militare rivestito di un grado, la degradazione o la destituzione importa soltanto, per detto periodo, gli effetti delle pene della dimissione o della rimozione, secondo che il militare fosse già rivestito o meno del grado di ufficiale.

Fuori del caso preveduto dal comma precedente, il militare condannato alla destituzione è tenuto alla prestazione del servizio militare, quando è chiamato o richiamato alle armi per mobilitazione. In tal caso la destituzione importa, per il periodo della chiamata o del richiamo alle armi, gli effetti della dimissione.

La pena della sospensione dall'impiego, inflitta ad ufficiali per i quali è ordinata la sospensione o il differimento della pena detentiva, è sospesa o differita per tutto il tempo per il quale è sospesa o differita l'esecuzione della pena detentiva.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 13.

Iscrizione nei ruoli delle persone incorse nella incapacità di appartenere alle Forze armate dello Stato.

Durante l'applicazione della legge di guerra o nel corso di ostilità le persone incorse, per condanna, nella incapacità di appartenere alle Forze armate dello Stato e che abbiano scontato la pena, possono essere, con provvedimento del Ministro della guerra, iscritte o reiscritte nei ruoli, secondo che la predetta incapacità deriva dalle leggi sul reclutamento ovvero dalle leggi penali militari.

Se l'incapacità deriva dalle leggi sul reclutamento, l'iscrizione nei ruoli delle persone escluse è subordinata all'accertamento della loro idoneità al servizio militare.

Coloro che, a norma del capoverso precedente, sono iscritti nei ruoli possono, se vi hanno ancora diritto, far valere i titoli per l'ammissione all'eventuale congedo anticipato preveduto dalle leggi suindicate, i quali già sussistessero al tempo della leva sulla classe del loro anno di nascita, purchè altro fratello vivente di età inferiore ai 40 anni non abbia fruito di riduzione di ferma per un tempo superiore ad un anno. Possono altresì invocare utilmente anche i titoli che sono sorti dopo il loro arruolamento, purchè derivino direttamente da modificazioni sopraggiunte nello stato di famiglia.

PARTE III.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 14.

Norme di attuazione, coordinamento e integrazione.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro Guardasigilli, di concerto con quelli della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'Africa italiana e delle finanze, potranno essere emanate, ai sensi dell'articolo 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, norme di attuazione, di coordinamento e di integrazione alla presente legge.

ART. 15.

Decorrenza dell'applicazione della legge.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Proroga dei termini nei procedimenti civili per motivi dipendenti dallo stato di guerra. (928)

ART. 1.

Per motivi dipendenti dallo stato di guerra può essere concessa una proroga per qualsiasi termine procedurale, osservata per il resto la disposizione dell'articolo 47 del Codice di procedura civile.

ART. 2.

La domanda per la concessione della proroga può essere fatta dalla parte o dal suo procuratore o da un mandatario speciale ed è presentata al giudice singolo o al capo del collegio davanti al quale si svolge o debba aver luogo il giudizio. Essa deve contenere l'esposizione dei motivi che rendono necessaria la proroga.

Il magistrato provvede con decreto non soggetto ad alcun gravame. Il decreto può essere scritto in calce alla domanda.

ART. 3.

Nelle cancellerie degli uffici giudiziari deve tenersi uno speciale registro dei suddetti decreti perchè le persone che vi abbiano interesse possano conoscerne il contenuto.

Colui che ha conseguito la proroga è tenuto a sopportare le spese degli atti che il suo avversario abbia intrapreso in seguito al decorso dei termini ordinari, sempre quando non abbia curato la notificazione del decreto.

La notificazione può avere luogo anche mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sospensione delle esecuzioni sui beni mobili e immobili appartenenti a militari sotto le armi o a persone al seguito delle forze armate. (929)

ART. 1.

Per tutta la durata della guerra può essere chiesta dai debitori, o dai terzi possessori, che si trovano sotto le armi, ovvero si trovano, per ragioni di servizio, al seguito delle forze armate, la sospensione della ven-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

dita dei beni mobili pignorati, di cui agli articoli 623 e seguenti del Codice di procedura civile, nonchè del procedimento per l'incanto dei beni immobili, di cui agli articoli 662 e seguenti dello stesso codice.

La sospensione può essere chiesta fino alla scadenza del novantesimo giorno dopo che le persone indicate nel comma precedente abbiano cessato di trovarsi nelle condizioni ivi prevedute.

ART. 2.

La domanda di sospensione, indicata nel precedente articolo, si propone al pretore o al presidente del tribunale competente per la procedura di esecuzione, il quale, sentito il creditore e assunte sommarie informazioni sulle condizioni morali ed economiche del debitore e del creditore, può disporre che l'esecuzione sia sospesa fino a tre mesi dopo la conclusione della pace.

ART. 3.

Il pretore o il presidente del tribunale può stabilire, secondo le circostanze, speciali modalità e garanzie per la conservazione e l'amministrazione dei beni e per i frutti di essi; e può anche subordinare la sospensione del procedimento al pagamento di una quota parte del debito.

ART. 4.

I provvedimenti del pretore o del presidente del tribunale non sono soggetti a gravame. La domanda di sospensione e gli atti da essa dipendenti sono esenti da ogni tassa di bollo e registro.

ART. 5.

Durante la sospensione del procedimento è sospesa la decorrenza dei termini di decadenza o di perenzione stabiliti dalla legge.

ART. 6.

La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Costituzione degli Uffici giudiziari durante lo stato di guerra. (930)

ART. 1.

Durante lo stato di guerra e sino a 30 giorni dopo la conclusione della pace, non si applicano le incompatibilità previste per i giudici dall'articolo 61 del Codice di procedura penale.

Rimane tuttavia fermo, per il giudice che è concorso a pronunciare sentenze in un procedimento, il divieto di partecipazione al giudizio negli ulteriori gradi dello stesso procedimento, nonchè quello di esercitare l'ufficio di giudice per chi nello stesso procedimento ha esercitato l'ufficio di difensore, di procuratore speciale o di curatore di una parte, ovvero di testimone, perito o consulente tecnico o ha presentato rapporto, denuncia, querela o istanza.

ART. 2.

Durante il periodo di tempo di cui all'articolo 1, il Ministro di grazia e giustizia, per l'attuazione dei progetti di mobilitazione civile delle Corti, dei Tribunali e delle Preture, ha facoltà di disporre di autorità trasferimenti di magistrati di ogni grado, che siano esenti da obblighi militari, da un ufficio giudiziario all'altro del Regno, anche con funzioni diverse o di grado inferiore, avuto riguardo, possibilmente, alle condizioni personali e di famiglia di ciascuno di essi. La stessa facoltà è data nell'ambito dei rispettivi distretti, ai procuratori generali presso le Corti di appello e agli avvocati generali presso le Sezioni autonome di Corte di appello, nella loro qualità di capi dei centri periferici di mobilitazione civile, per quanto riguarda i magistrati, i funzionari di cancelleria e segreteria, gli ufficiali giudiziari e gli uscieri giudiziari, nonchè i conciliatori e i notai della circoscrizione della Corte o di Sezione di Corte, i quali siano esenti da obblighi militari. A tali trasferimenti i procuratori generali e gli avvocati generali provvederanno mediante ordini di servizio e, se si tratti di magistrati o di funzionari addetti alle Corti o ai Tribunali, previe opportune intese con i primi presidenti o presidenti di Sezioni autonome.

ART. 3.

I magistrati e i funzionari di cui al precedente articolo saranno considerati, nell'uf-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

fficio in cui presteranno servizio per l'attuazione del progetto di mobilitazione, nella posizione di comandati e conserveranno il diritto a riassumere gli uffici ai quali essi sono assegnati in tempo di pace.

Agli stessi magistrati e funzionari, se vengono assegnati ad uffici fuori della ordinaria loro sede, sono corrisposte le indennità di viaggio e di missione spettanti secondo le norme vigenti.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

